



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI ROMA

**CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI PER STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PRESSO IL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA**

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma (ufficio giudiziario “Ospitante”), nella persona del suo
Presidente Dott.ssa Marina Finiti

e

l'Università degli Studi Roma Tre-Dipartimento di Giurisprudenza, nella persona del suo
Direttore Prof. Antonio Carratta

VISTA la l. 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”,
che, all’art. 18, disciplina i “Tirocini formativi e di orientamento”;

VISTO il d.m. 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all’art. 18 l. n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;

ESPRESSO l’interesse del Dipartimento di Giurisprudenza di arricchire l’esperienza formativa dei
propri iscritti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro;

ESPRESSO l’interesse dell’Ospitante è far sì che i suindicati iscritti acquisiscano una diretta
conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l’organizzazione del lavoro negli
uffici giudiziari;

CONSIDERATO che le Parti convengono sulla opportunità di favorire l’incontro tra l’attività
didattico-formativa svolta dall’Università con il mondo del lavoro, instaurando e sviluppando
adeguate forme di collaborazione e d’intesa per consentire il raccordo tra l’attività di formazione
giuridica svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza e l’attività lavorativa svolta dell’Ospitante;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Ospitante concordano sull'opportunità che il percorso formativo degli studenti possa arricchirsi di esperienze pratiche, così che possano essere agevolate le loro scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione;

CONVENGONO

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola lo svolgimento presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma del tirocinio curriculare per gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.
2. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma collabora con il Dipartimento di Giurisprudenza allo svolgimento di un'attività di tirocinio didattico-pratico integrativo degli studi universitari. A tal fine, su istanza del Dipartimento di Giurisprudenza, il Tribunale di Sorveglianza di Roma accoglie ed ospita in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento programmati dall'Università, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante negli ambienti di lavoro dell'Ospitante.
3. L'organizzazione e il coordinamento dell'attività di tirocinio è in capo all'Ospitante.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione al tirocinio)

1. Per l'ammissione al tirocinio, l'istante, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dello stesso, deve essere iscritto ai corsi di laurea specialistica, ovvero all'ultimo biennio del corso di laurea magistrale a ciclo unico, erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza, e deve, inoltre, aver superato, con esito positivo, gli esami di "Diritto penitenziario" e/o "Diritti dei detenuti e Costituzione".
2. Il richiedente non deve aver riportato condanne penali e non deve essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Il richiedente deve altresì dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 3

(Progetto formativo)

1. Le Parti, secondo quanto disposto dall'art. 4 d.m. 25 marzo 1998, n. 142, approvano l'allegato schema di Progetto formativo, che integra ad ogni effetto la presente Convenzione. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo.

Art. 4

(Domanda di svolgimento di tirocinio)

1. Il tirocinio si svolge presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma.
2. La domanda deve essere presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza, con indicazione dei nominativi degli studenti che hanno fatto richiesta e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2.
3. Per ciascun partecipante deve essere attestato:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - b) la media dei voti di tutti gli esami sostenuti.
4. La domanda è indirizzata al Tribunale di Sorveglianza di Roma a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: prot.tribsorv.roma@giustiziacert.it, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
5. In caso di parere favorevole espresso dall'Ospitante, questo ne dà comunicazione alla Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza.
6. Il numero dei tirocinanti che può essere ammesso è stabilito dall'Ospitante, tenuto conto delle problematiche organizzative e delle disponibilità logistiche. Quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i richiedenti, è riconosciuta la preferenza sulla base della media dei voti ottenuta negli esami universitari sostenuti.

Art. 5

(Durata e valore dell'attività di tirocinio)

1. L'attività di tirocinio può essere svolta per un periodo non superiore a sei mesi non prorogabili e massimo una giornata alla settimana.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza, ove il tirocinio sia stato concluso con positiva congiunta valutazione delle Parti, rilascia certificazione, che potrà essere inserita nel *curriculum* del tirocinante ai fini di cui all'art. 6 d.m. 25 marzo 1998, n. 142, nonché valuta la possibilità di riconoscere crediti universitari extracurriculari.

Art. 6

(Modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma si impegna a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette della sua organizzazione, delle tecnologie in uso e la visualizzazione dei processi e delle fasi di lavoro.
2. L'attività di tirocinio è organizzata dall'Ospitante con l'assistenza di un tutor incaricato da quest'ultima e di un tutor indicato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in maniera da garantire l'integrazione tra il percorso di studi universitari e le attività presso l'Ospitante mediante la trasmissione delle conoscenze e competenze necessarie al compiuto ed efficace svolgimento del percorso formativo e di orientamento.
3. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti del Tribunale di Sorveglianza di Roma, deve attenersi a quanto concordato con il tutor di quest'ultima e adeguarsi comunque al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche ed alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività del Tribunale di Sorveglianza di Roma e di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio.
4. Il tirocinio è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso per le attività espletate. Esso, inoltre, non comporta alcun onere e/o spesa a carico dell'Ospitante.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitaria e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato e che non trovano applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva e le norme in materia di assistenza e previdenza inerenti al rapporto di lavoro.
6. In nessun modo al termine del periodo di tirocinio è possibile dar luogo a rapporto di pubblico impiego ed all'assunzione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ospitante e dal tirocinante fornendone comunicazione scritta anche all'Università.

Art. 7

(Attività ed obblighi del tirocinante)

1. Il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli affidatigli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste alle riunioni operative su invito del magistrato affidatario.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato o di altro professionista iscritto all'ordine, l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Non può tuttavia svolgere alcuna attività d'ufficio con riguardo a controversie cui sia interessato lo studio professionale presso il quale svolge o ha svolto la sua attività negli ultimi tre anni.
4. Per espletare le attività di cui al co. 1, il tirocinante ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario al fine di garantire la riservatezza delle questioni e dei dati. Il tirocinante non può comunque avere accesso ai fascicoli con classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 l. n. 124/2007 né a quelli relativi a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi.
5. L'attività del tirocinante si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
6. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Tribunale di Sorveglianza di Roma per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione stessa. Analoga interruzione può essere disposta in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico del tirocinante e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento del tirocinio.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di ufficio cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
8. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma precedente, attestando la veridicità dei contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'art. 3.

Art. 8

(Assicurazione)

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti concordano che i dati personali comunque raccolti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità ivi espresse, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio e del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 10

(Comunicazioni)

1. Le Parti curano le eventuali comunicazioni di propria competenza.

Art. 11

(Sottoscrizione e durata)

1. La durata della convenzione è fissata in tre anni a decorre dalla sottoscrizione e può essere rinnovata per lo stesso periodo su determinazione concorde delle Parti, ad istanza di una di esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 17 giugno 2025

Il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Roma
(Marina Finiti)

Il Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza
(Antonio Carratta)